



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
provincia di VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 20/02/2001

CAPO I° **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - Limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.LGS. n. 285 del 30.04.92 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Principio fondamentale del presente regolamento è la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.
3. L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dall'U.E., con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto dello stesso.

ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune, nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale avviene sotto la sovrintendenza del Sindaco, è diretto dal Responsabile del Servizio Interessato e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

CAPO II° - PASCOLO DI ANIMALI, CACCIA, PESCA

ART. 4 - Pascolo degli animali

1. Il bestiame di ogni specie deve essere guidato al pascolo e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 5 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Comune di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

ART. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

ART. 7 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. Nel transitare sulle strade, la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata in capo e in coda dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.667.000

ART. 8 - Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.667.000

Art. 8 bis: greggi ovini vaganti

1. Qualsiasi spostamento di greggi ovini entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che rilascia il provvedimento autorizzatorio ove sia riconosciuta la necessità del transito e sempre che il conduttore del gregge dimostri la disponibilità di pascolo nella località verso la quale intende spostarsi. Per spostamenti da altri Comuni, almeno 15 giorni prima della partenza, l'interessato deve presentare domanda al Comune, che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel territorio comunale, sempre che non ostino ragioni di polizia veterinaria.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.667.000.

ART. 9 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e alle disposizioni di cui alle leggi statali vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

C A P O I I I °

CASE COLONICHE

ART. 10 - Costruzione di case coloniche

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana, che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade. Relativamente ai caratteri tipologici degli immobili ed al materiale di impiego per la loro realizzazione, si farà espresso riferimento alle N.T.A. specifiche per la zona rurale, così come contemplate dal P.R.G. vigente.
3. L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - Igiene di case coloniche

1. I fabbricati rurali (case rurali di abitazione, annessi rustici, depositi di carburante all' aperto), costituenti singolarmente e/o nel loro insieme corti rurali, devono presentare un' organizzazione logistica e ambientale conforme a criteri di ordine e pulizia, compatibilmente con le ordinarie e consuetudinarie operazioni inerenti all' attività agricola espletate dal conduttore del fondo.
2. E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche, nel rispetto del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 denominato "Ronchi".
3. Il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di intervenire, qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno agli occupanti stessi, nonché al patrimonio comunale o comunque pregiudichi la pubblica incolumità, prescrivendo le misure necessarie al ripristino della sicurezza.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000;
 - oblazione in via breve di L. 100.000.
5. Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione comminata in sede di 1° accertamento e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente, qualora permanesse lo stato di violazione.
6. Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Responsabile del Servizio, con propria ordinanza, dovrà intimare al proprietario la messa in sicurezza dell' area, fissando contestualmente il termine di scadenza per l' esecuzione dei relativi lavori; il suddetto termine potrà variare in rapporto alla complessità dell' intervento, dai n. 30 ai n. 120 giorni; decorso inutilmente il suddetto termine, l' Amministrazione interverrà autonomamente, notificando preventivamente i costi d' intervento al proprietario inottemperante.

ART. 12 - Prevenzione incendi

1. Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti in paglia o altro materiale infiammabile.
2. I locali di nuova costruzione da adibire a deposito fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere costruiti distanti dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati imposta dal vigente Regolamento Edilizio.
3. Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, tra i quali rientrano i depositi di fieno, paglia e legna con giacenza superiore a q.li 500 (esclusi quelli posti all'aperto, a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 100), nonché per i depositi di carburanti liquidi infiammabili con giacenza superiore a mc. 25, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 e del D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco..
4. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".
5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato conservare nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili, in mancanza della autorizzazione comunale per l'esercizio della vendita.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.
3. L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 14 - Acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio, orientato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc.
2. L'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento e contestuale applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000
3. L'ordine di adeguamento dovrà prevedere un termine perentorio di ottemperanza dai 10 ai 30 gg.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di adeguamento, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dell'inottemperante, notificando preventivamente i costi d'intervento.

ART. 15 - Fognature

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura.
2. Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 16 – Stalle

1. Le stalle con due o più bovini, equini o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, da costruirsi nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- R.D.L. 1° dicembre 1930, come modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925; Decreto prefettizio attuativo;
- art. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
- normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

2. L' accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento e contestuale applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000
3. L' ordine di adeguamento dovrà prevedere un termine perentorio di ottemperanza dai 30 ai 90 gg.
4. In caso di inottemperanza all' ordine di adeguamento, il Comune provvederà all' esecuzione in danno dell' inottemperante, notificando preventivamente i costi d' intervento.

ART. 17 - Concimaie

1. Le nuove concimaie e quelle in esercizio dovranno essere dotate di bottino interrato per la raccolta del colaticcio e delle acque piovane eventualmente ricadenti all'interno delle stesse. Il bottino deve avere volume sufficiente a conservare i reflui per almeno 4 mesi.
2. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza, min. mt. 5, dai corsi d'acqua.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 18 - Cani a guardia di edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi; dovranno essere assicurati ad idonea catena.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
 - oblazione in via breve di L. 200.000.

CAPO IV°

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

ART. 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedirne il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura, il tutto a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali ed i fiumi, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini, alle strade o al deflusso delle acque.
3. L'attuazione del presente articolo non necessita dell'emissione continuativa di ordinanze nei confronti dei proprietari inadempienti.
4. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause della stessa, nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione.
5. Trascorso inutilmente tale periodo, verrà avviata la procedura per il ripristino d'ufficio del deflusso delle acque, nel rispetto delle modalità d'intervento delineate negli articoli precedenti.
6. Qualora vengano accertate le violazioni di cui al presente articolo, sono immediatamente applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.000.000.

ART. 20 - Espurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera tale da assicurare continuamente, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare deflusso delle acque, senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
3. I fossi delle strade comunali vicinali e rurali dovranno essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consorziati, dei proprietari limitrofi e dell'amministrazione comunale stessa; i soggetti di cui al presente comma dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

4. In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rimessi in pristino secondo l'originaria sezione di scolo. Tali fossi dovranno avere decorso trasversale rispetto alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
6. Per le violazioni del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.000.000

ART. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo *scavo* di fossi o canali presso il confine di proprietà, si deve osservare una larghezza uguale al doppio della profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Per la piantumazione degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per la piantumazione degli alberi di non alto fusto o a teppaia, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
4. Per la piantumazione di alberature lungo i fossi ed i corsi d'acqua non assoggettati a norme e regolamenti di spettanza del Consorzio di Bonifica o di altri Enti o Autorità Pubbliche, la distanza minima consentita dal ciglio o sponda è di ml 1; è di norma consentita la piantumazione delle seguenti essenze: alberature a ceppaia autoctone con turno di taglio non superiore a 4 anni, intercalate da alberi ad alto fusto a distanza minima fra di loro di ml.8.
5. Per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc., dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
6. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.
7. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonché dal Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.
8. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, trovano applicazione le seguenti sanzioni, con contestuale ordine di adeguamento:
 - sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000
 - oblazione in via breve di L. 1.000.000.
9. In caso di inottemperanza all'ordine di adeguamento entro n. 30 gg. dalla notificazione, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente alla remissione in pristino dei luoghi, nel rispetto delle modalità delineate dagli articoli precedenti.

ART. 22 -Recisione di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, occultando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre, devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
3. Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).
4. Per le violazioni del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
 - oblazione in via breve di L. 667.000

ART. 23 -Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità; qualora la strada venisse sporcata, si dovrà provvedere alla sua pulizia appena terminata l'esecuzione dei lavori.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 100 cm, in base a quanto previsto dall'art. 140, lett. e) del R.D. 08.05.1904, n. 368, e pertanto deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri interventi di manutenzione". Tali zone comunque potranno essere occupate e percorse temporaneamente dai mezzi di bonifica, fino alla concorrenza max. di ml 4.00 a partire dal ciglio superiore del corso d'acqua, ogni qualvolta l'operazione di bonifica si manifesti urgente, complessa e/o difficoltosa, fermo restando l'obbligo di risarcire i danni eventualmente arrecati.
3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
 - oblazione in via breve di L. 667.000.
5. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 24 - Tombinature

1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo provvedimento favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei). La dimensione del tubo va comunque sempre rapportata alla normale capacità d' invaso del canale o fosso interessato
2. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm. Le altre tombinature devono essere proporzionate alla capacità di vaso.
3. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
4. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

ART. 25- Fabbricati, annessi, recinzioni

1. Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni, vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904, n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904, n. 523.

ART. 25bis - Prelievi di acque correnti

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previo provvedimento favorevole del Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche, fatte salve comunque le norme di Legge.

ART. 25ter - Prelievi di acque sotterranee

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

C A P O V°

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 26 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:
 - a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
 - b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e agli altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, la quale deve farsi carico di informare a sua volta l'I.R.A. e l'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
 - c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile;
 - d) si fa obbligo, al fine di evitare la propagazione di larve e di insetti ricamatori delle foglie, di trattamento idoneo per l'eliminazione dello stessi, su indicazione del servizio fitopatologico.

ART. 27 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, di parti delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.
2. E' concessa, previa autorizzazione comunale, la vendita delle suddette merci su posti fissi, durante i mercati e le fiere.
3. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili, senza certificati di immunità rilasciati dall'osservatorio di fitopatologia competente.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 28 - Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.
2. Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi, in aree accessibili alla popolazione o ad animali, è prescritta un'analoga protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione comunale.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000.

CAPO VI°

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 29 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, compreso fra quelli indicati dall'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla circolare n. 55, in data 5 giugno 1954, dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.
2. L'obbligo di denuncia si estende anche alle ipotesi di mero sospetto.

ART. 30 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 31 - *Seppellimento di animali morti per malattie infettive*

1. L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
 - oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 32 - *Igiene delle stalle e spargimento liquami*

1. Ai fini del presente regolamento, vengono assunte le seguenti definizioni:
 - **LETAME**: il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide, provenienti da allevamenti con lettiera.
 - **LIQUAME**: il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide provenienti da allevamenti privi di lettiera.
 - **DEIEZIONI**: l'insieme delle deiezioni zootecniche classificabili come letame e liquami;
 - **INSEDIAMENTO ZOOTECNICO**: il complesso delle strutture adibite alla stabulazione, in forma fissa o libera, continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché delle strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche.
 - **AREE AGRICOLE**: terreni assoggettati ad ordinaria attività di coltivazione agraria o forestale o pascolativi.
2. **igiene delle stalle e del bestiame**
 - Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in ambienti sufficientemente aerati, in buono stato di manutenzione e dotati di pareti intonacate.
 - Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione a fini fertirrigui dovrà essere attuata, cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico sanitari.
3. **stoccaggio dei liquami**
 - Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 3733/92, dovrà essere tale da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi, per i liquami di altre specie.
 - Nel dimensionamento delle vasche, occorrerà considerare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte e da altre aree imbrattate da deiezioni zootecniche.
4. **Riutilizzo delle deiezioni**

L'utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da:

 - 25 q.li per ettaro di peso vivo allevato per anno, per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli;
 - 35 q.li per ettaro di peso vivo allevato per anno, per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca;
 - 40 q.li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti.

5. Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato per anno.

6. Divieto di spargimento

E' vietato lo spargimento di liquami nei seguenti ambiti o metodi:

- aree non agricole;
- terreni acquitrinosi (acqua ristagnante per oltre 9 mesi all'anno);
- aree di rispetto di 200 metri di raggio dai punti di approvvigionamento di acquedotti pubblici, così come definiti dal D.P.R. 236/88;
- fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relative fasce di rispetto per almeno 10 metri ;
- aree di cava;
- terreni saturi di acqua;
- con uso di irrigatoi a pioggia fissi;
- a meno di 10 metri dalle abitazioni civili presenti in zona agricola;
- a meno di 25 metri dalle zone omogenee A, B e C.

7) Modalità di spandimento

Nel caso di distribuzione delle deiezioni in pre-semina, effettuato lo spargimento delle stesse, si deve procedere ad interrimento tramite apposite lavorazioni, a meno che non intervengano condizioni meteorologiche impossibilitanti.

8) Orari di spargimento

Lo spargimento in campo del **letame** sui prati stabili e terreni agricoli in genere, a distanze inferiori ai 100 metri dalle abitazioni, è vietato nei seguenti orari:

- a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- b) dalle ore 11.00 alle ore 21.00 di sabato e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 di domenica e giorni festivi.

Lo spandimento in campo del **liquame** sui prati stabili e terreni agricoli in genere, a distanze inferiori ai 100 metri dalle abitazioni, è vietato nei seguenti orari:

- c) dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- d) dalle ore 11.00 alle ore 21.00 di sabato e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 di domenica e giorni festivi.

E' inoltre vietato lo spandimento dei liquami dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

9. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:

sanzione amministrativa	da lire 500.000 a lire 5.000.000
oblazione in via breve	lire 1.000.000.

10. Nel caso venisse prodotto l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, sarà cura del trasportatore dei liquami provvedere alla pulizia della sede stradale ad ultimazione dei lavori; la sanzione di cui al presente articolo verrà applicata solo al trasportatore inadempiente, quale esecutore materiale della violazione.

11. Rimangono a carico dello stesso soggetto inadempiente, le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

CAPO VII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 33 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. In base a quanto disposto dall'art. 703 del Codice Penale, dall'art. 59 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 28 della L.R. 31/89, è vietata l'accensione di fuochi pericolosi in luoghi abitati o nelle immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e le ferrovie. Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 31 ottobre, è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti, direttamente in campo, lungo corsi d'acqua, lungo strade comunali, provinciali, statali, autostrade, ferrovie a distanze inferiori a 100 metri da esse. In aree assoggettate a vincolo idrogeologico, nei terreni forestali, nei boschi e a distanze inferiori a 100 metri da essi, sono vietate l'accensione di fuochi e altre operazioni che possano comunque creare pericolo o possibilità di incendio.

2. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

3. Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918, n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952, n. 126, nonché nel Nuovo Codice della Strada.

4. In aggiunta ai divieti previsti dall'art. 1 del R.D. 08 Dicembre 1933, n. 1740 e dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) il percorso con trattrici cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico del legname, di fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, fatto salvo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, sono applicate le seguenti sanzioni
- sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
- oblazione in breve di L. 667.000.

ART. 33Bis - Ulteriori Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla relativa pulizia.

2. E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

3. Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

4. Qualora vengano accertate le violazioni previste dal presente articolo, fatto salvo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
- oblazione in breve di L. 667.000

5. Nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

6. Rimangono comunque a carico di entrambi i summenzionati soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro dei luoghi pubblici.

C A P O VIII°

Art 34 -SANZIONI

- I) Le sanzioni amministrative sono fissate dall' Autorità Comunale con propria determinazione, nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 35 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

2. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione, mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma a titolo di oblazione, limitatamente alle ipotesi di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e nel rispetto della misura fissata.

3. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore o per carenza di previsione, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ART. 36 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l' Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 Febbraio 1915, n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

2. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di remissione in pristino dei luoghi ed esecuzione d' ufficio a spese degli interessati di cui agli articoli precedenti.

ART. 37 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall' Autorità Comunale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o diversamente disciplinati da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con una sanzione specifica da L. 500.000 a L. 2.000.000 e possibilità di oblazione pari a €. 667.000

ART. 38 - Sequestro e custodia di beni

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate per commettere l'infrazione medesima e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571. Le cose sequestrate vengono depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati o presso altro depositario.

4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 39 - Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica concessa e/o autorizzata;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto infrazionario;
- c) per morosità del pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si protrarrà sino all' adempimento degli obblighi sopramenzionati.

ART. 40 - Risarcimento danni in forma specifica

1. Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione, a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 41 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.

1. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, l'ammontare delle sanzioni ed oblazioni previste è ridotto del 50 per cento.

INDICE

CAPO I° - LIMITI REGOLAMENTO - GENERALITÀ'

- ART. 1 - Limiti del regolamento
- ART. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Municipale
- ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
- ART. 4 - Pascolo degli animali

CAPO II° - PASCOLO - CACCIA - PESCA

- ART. 5 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- ART. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 7 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie
- ART. 8 - Pascolo in ore notturne
- ART. 9 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO III° - CASE COLONICHE

- ART.10 - Costruzioni di case coloniche
- ART.11 - Igiene di case coloniche
- ART.12 - Prevenzione incendi
- ART.13 - Depositi di esplosivi e infiammabili
- ART.14 - Acque piovane
- ART.15 - Fognature
- ART.16 - Stalle
- ART.17 - Concimaie
- ART.18 - Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI -
RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

- ART.19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- ART.20 - Espurgo di fossi e canali
- ART.21 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- ART.22 - Recisione di rami protesi e radici
- ART.23 - Aratura dei terreni
- ART.24 - Tombinature
- ART.25 - Fabbricati, annessi, recinzioni
- ART.25bis - Prelievi di acque correnti
- ART.25ter - Prelievi di acque sotterranee

CAPO V° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA

- ART.26 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- ART.27 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- ART.28 - Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI° - MALATTIE DEL BESTIAME

- ART.29 - Obbligo di denuncia
- ART.30 - Isolamento per malattie contagiose
- ART.31 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- ART.32 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

CAPO VII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- ART.33 - Atti vietati sulle strade e sul terreno
- ART.33Bis - Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO VIII° - SANZIONI

- ART.34 - Sanzioni
- ART.35 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- ART.36 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
- ART.37 - Inesecuzione di ordinanza
- ART.38 - Sequestro e custodia di cose
- ART.39 - Sospensione delle autorizzazioni
- ART.40 - Risarcimento danni

CAPO IV° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ART.41 - Entrata in vigore del regolamento